

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2138/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti 1
- Regolamento (CE) n. 2139/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele 2
- Regolamento (CE) n. 2140/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele 4
- * Regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, relativo all'esame di una domanda di trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio 6
- * Regolamento (CE) n. 2142/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, che rettifica il regolamento (CE) n. 1557/96 che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli 9
- * Regolamento (CE) n. 2143/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2385/91 per quanto concerne le zone geografiche della Germania nelle quali i produttori che praticano la transumanza sono considerati produttori di carne ovina di zone svantaggiate 10
- * Regolamento (CE) n. 2144/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per taluni formaggi da esportare nel 1997 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT 12

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 2145/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, che fissa i tassi di conversione agricoli	14
Regolamento (CE) n. 2146/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	16

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2138/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1996

che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che è necessario evitare domande a fini speculativi che possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori sia compromettere la continuità delle esportazioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei

titoli per i prodotti di cui trattasi e non rilasciare i titoli per alcuni di questi prodotti le cui domande sono pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 è sospeso per il periodo dall'8 al 14 novembre 1996.

2. Non è dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 attualmente pendenti, il cui rilascio avrebbe dovuto effettuarsi a partire dall'8 novembre 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 247 del 28. 9. 1996, pag. 36.

REGOLAMENTO (CE) N. 2139/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1996

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/96⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 1985/96 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produ-

zione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1996.

Esso si applica fino al 31 ottobre 1997 al più tardi.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 17. 10. 1996, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2140/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1996

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/96⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei

quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 1985/96 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo,

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 17. 10. 1996, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore grande (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1996.

Esso si applica fino al 31 ottobre 1997 al più tardi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2141/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1996

relativo all'esame di una domanda di trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali⁽¹⁾, in particolare gli articoli 15, paragrafo 4 e 37, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 542/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, concernente l'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio che rientra nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio⁽²⁾, si applica solamente al mutamento del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio se il titolare di detta autorizzazione resta la medesima persona;

considerando quindi che occorre adottare disposizioni appropriate per l'esame di una domanda di trasferimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2309/93 quando il nuovo titolare di detta autorizzazione sia una persona diversa dal titolare precedente;

considerando che occorre introdurre una procedura amministrativa che consenta di modificare senza indugio in tale contesto la decisione di autorizzazione all'immissione in commercio quando la domanda di trasferimento presentata è ritenuta valida e sono soddisfatte le condizioni individuate dal presente regolamento;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati permanenti per i medicinali per uso umano e veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di esame delle domande di trasferimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio precedentemente rilasciata in conformità del regolamento (CEE) n. 2309/93, in

condizioni diverse da quelle previste dal punto 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 542/95.

Definizione*Articolo 2*

Ai fini del presente regolamento è definita come trasferimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio la procedura in applicazione della quale viene modificato il destinatario (in appresso «il titolare») della decisione, con cui era stata rilasciata la precedente autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2 o dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2309/93. Tale procedura si applica nelle ipotesi in cui il nuovo titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio sia una persona diversa dal titolare precedente.

Procedura amministrativa*Articolo 3*

1. Per ottenere il trasferimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio il titolare della predetta autorizzazione trasmette all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (in appresso «l'agenzia») una domanda specifica corredata dei documenti che figurano nell'allegato al presente regolamento.

2. Detta domanda riguarda esclusivamente il trasferimento di una sola autorizzazione all'immissione in commercio e deve essere accompagnata dal diritto previsto a tale scopo dal regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio⁽³⁾ concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.

Articolo 4

Nei 30 giorni successivi al ricevimento di una domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, l'agenzia trasmette il proprio parere relativo alla domanda al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, alla persona destinataria del trasferimento e alla Commissione.

Articolo 5

Il parere dell'agenzia di cui all'articolo 4 può essere sfavorevole soltanto se la documentazione a sostegno della domanda è incompleta o se risulta che la persona destinataria del trasferimento non ha residenza o sede nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 1.

Articolo 6

In caso di parere favorevole, fatte salve altre disposizioni del diritto comunitario, la Commissione modifica la decisione adottata ai sensi degli articoli 10 o 32 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

Disposizioni generali e finali*Articolo 7*

1. Il trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio è approvato dalla data in cui è notificata la modifica della decisione della Commissione di cui all'articolo 6.

2. La data effettiva del trasferimento è stabilita dall'agenzia di comune accordo con il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della persona destinataria del trasferimento: l'agenzia ne informa immediatamente la Commissione.

3. Il trasferimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio lascia impregiudicati i termini di cui agli articoli 13 e 35 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Documenti da presentare all'Agenzia di valutazione dei medicinali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1**

I documenti di cui ai punti da 1 a 4 devono essere autenticati dalla firma del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della persona destinataria del trasferimento.

1. Nome del medicinale cui si riferisce il trasferimento dell'autorizzazione, numero(i) dell'autorizzazione e data del suo rilascio.
2. Identificazione (nome e indirizzo) del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che deve essere trasferita e identificazione (nome e indirizzo) della persona destinataria del trasferimento.
3. Documento da cui risulta che la pratica completa e aggiornata relativa al medicinale in questione o una copia di tale pratica è stata messa a disposizione o trasferita alla persona destinataria del trasferimento.
4. Documento che propone la data prevista dall'articolo 7, paragrafo 2 a decorrere dalla quale, fatta salva la decisione finale, la persona destinataria del trasferimento può materialmente assumersi l'insieme delle responsabilità del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale in questione a sostituzione del precedente titolare.
5. La persona destinataria del trasferimento fornisce documenti attestanti la sua capacità di adempiere tutte le responsabilità a carico di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi della normativa farmaceutica comunitaria, in particolare:
 - un documento che identifica la persona qualificata ai sensi dell'articolo 21 o dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 2309/93, corredato di curriculum vitae completo di indirizzo e numeri di telefono e di telefax;
 - per quanto attiene ai medicinali per uso umano, un documento che descriva il servizio scientifico responsabile delle informazioni riguardanti la specialità medicinale in questione conformemente all'articolo 13 della direttiva 92/28/CEE del Consiglio (1), completo di indirizzo e numeri di telefono e di telefax.
6. La sintesi delle caratteristiche del prodotto, il facsimile dell'imballaggio esterno e del condizionamento primario nonché il foglietto illustrativo tutti indicanti il nome della persona destinataria del trasferimento.

(1) GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 2142/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1996

che rettifica il regolamento (CE) n. 1557/96 che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,considerando che è stato riscontrato un errore nell'allegato del regolamento (CE) n. 1557/96 della Commissione⁽³⁾ per quanto riguarda i codici NC relativi ai pomodori per il periodo di applicazione dei livelli limite compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1996; che è necessario correggere tale errore sopprimendo un codice NC errato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1557/96 è soppresso il codice NC 0702.00.15 relativo ai pomodori.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2143/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2385/91 per quanto concerne le zone geografiche della Germania nelle quali i produttori che praticano la transumanza sono considerati produttori di carne ovina di zone svantaggiate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3493/90 stabilisce in quali circostanze debbano considerarsi produttori di zone svantaggiate gli imprenditori che praticano la transumanza; che lo stesso regolamento prevede, a tale fine, che si prendano in considerazione soltanto gli imprenditori la cui azienda sia situata in zone geografiche da determinarsi in base a certi criteri e secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che il regolamento (CEE) n. 2385/91 della Commissione, del 6 agosto 1991, recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2569/95⁽⁶⁾, ha determinato l'elenco delle suddette zone geografiche; che in seguito ad una riorganizzazione amministrativa nei nuovi Länder tedeschi, la delimitazione geografica di alcune circoscrizioni è stata modificata, così come la loro denominazione, e che occorre pertanto adeguare, per la Germania, l'elenco delle zone geografiche determinate;

considerando che tali modifiche non comportano alcun prevedibile aumento del numero dei produttori addetti alla transumanza in tali regioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2385/91, il testo del punto IV «Repubblica federale di Germania» è modificato nel seguente modo:

1) per quanto concerne «Mecklenburg-Vorpommern», «Sachsen-Anhalt», «Thüringen» e «Sachsen» il testo è sostituito dal seguente:

«Mecklenburg-Vorpommern (nei seguenti Stadt- und Landkreise):

Bad Doberan
Demmin
Güstrow
Ludwigslust
Mecklenburg-Strelitz
Nordvorpommern
Nordwestmecklenburg
Ostvorpommern
Parchim
Uecker-Randow

Sachsen-Anhalt (nei seguenti Stadt- und Landkreise):

Anhalt-Zerbst
Sangerhausen
Weißfels
Ohrekreis
Jerichower Land
Halberstadt
Stendal
Salzwedel

Thüringen (nei seguenti Stadt- und Landkreise):

Nordhausen
Kyffhäuser Kreis
Unstrut-Hainich-Kreis
Sömmerda
Wartburg Kreis
Gotha
Weimar-Land
Ilm-Kreis
Holzlandkreis
Altenburg
Erfurt
Weimar

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 dell'1. 11. 1995, pag. 32.

Sachsen (nei seguenti Stadt- und Landkreise):

Torgau-Oschatz

Delitzsch

Muldentalkreis

Riesa-Großenhain

Meißen-Radebeul

Sächsische Schweiz

Bautzen

Löbau-Zittau

Niederschlesischer Oberlausitzkreis

Freiberg

Chemnitzer Land

Zwickauer Land

Kamenz*.

2) Per quanto concerne il Land Niedersachsen è inserito il «Landkreis Lüneburg».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2144/96 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1996****relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per taluni formaggi da esportare nel 1997 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1875/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1910/96 della Commissione⁽³⁾ ha avviato la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti nel 1997, nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT;

considerando che le domande di titoli provvisori presentate conformemente al regolamento (CE) n. 1910/96 vertono, in generale, su quantitativi superiori a quelli disponibili per ciascun gruppo di prodotti; che, di conseguenza, è opportuno procedere all'attribuzione dei titoli in primo luogo ai richiedenti che abbiano designato come importatori proprie filiali e, in secondo luogo, agli altri richiedenti che dimostrino di aver esportato negli Stati Uniti i prodotti considerati in ciascuno dei tre anni precedenti; che, per garantire, da un lato, che la prima assegnazione non esaurisca i quantitativi disponibili per ciascun gruppo e, dall'altro, che i quantitativi per i quali è concesso un titolo non siano possibilmente inferiori ad un livello ragionevole, è necessario, alla luce delle domande ricevute, limitare la prima assegnazione ad una determinata percentuale dei quantitativi disponibili per

ciascun gruppo di prodotti; che, in quest'ottica, è possibile fissare i coefficienti di assegnazione per i suddetti gruppi di richiedenti; che è necessario respingere tutte le altre domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1910/96, per i gruppi di prodotti contemplati dal contingente americano dei formaggi elencati nell'allegato,

- da richiedenti che abbiano designato proprie filiali come importatori, sono accettate nella misura permessa dai coefficienti di assegnazione figuranti nella colonna 4 dell'allegato,
- da richiedenti che dimostrino di avere esportato negli Stati Uniti i prodotti considerati in ciascuno dei tre anni precedenti, sono accettate nella misura in cui lo permetta l'applicazione dei coefficienti indicati nella colonna 5 dell'allegato,
- da richiedenti diversi da quelli di cui al primo e al secondo trattino, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 247 del 28. 9. 1996, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 251 del 3. 10. 1996, pag. 18.

ALLEGATO

Identificazione del gruppo conformemente alle note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata USA		Quantitativo disponibile per il 1997	Coefficiente di assegnazione	
Numero della nota	Gruppo	Tonnellate	Per le domande presentate da richiedenti per importatori designati che sono loro filiali	Per le domande presentate da richiedenti che dimostrino di aver esportato negli Stati Uniti i prodotti considerati in ciascuno dei tre anni precedenti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Not specifically provided for (NSPF)	900	0,340909	0,1995388
17	Blue Mould	150	0,558333	0,550673
18	Cheddar	500	1,0	0,7
20	Edam/Gouda	300	1,0	0,3461538
21	Italian Type	350	0,7	0,16666
22	Swiss or Emmenthaler other than with eye formation	150	0,83333	0,75
25	Swiss or Emmenthaler with eye formation	350	0,5743982	0,5

REGOLAMENTO (CE) N. 2145/96 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 1996
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 12,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2112/96 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che dal mese di settembre i divari monetari per la sterlina irlandese hanno superato varie volte 5 punti;

considerando che, stando così le cose, è opportuno ridurre rapidamente i divari monetari constatati rispetto ai tassi rappresentativi di mercato; che, a seguito di una riduzione sensibile ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, è quindi opportuno fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la sterlina irlandese;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽⁵⁾, un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro

punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fisso ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato,
- oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2112/96 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1996, pag. 62.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	39,6411	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,49997	corone danesi
	1,92441	marchi tedeschi
	311,761	dracme greche
	198,202	scudi portoghesi
	6,61023	franchi francesi
	6,02811	marchi finlandesi
	2,15852	fiorini olandesi
	0,812908	sterline irlandesi
1	973,93	lire italiane
	13,5396	scellini austriaci
	165,198	pesete spagnole
	8,64446	corone svedesi
	0,809915	sterline britanniche

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	38,1164	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	41,2928	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,21151	corone danesi		7,81247	corone danesi
	1,85039	marchi tedeschi		2,00459	marchi tedeschi
	299,770	dracme greche		324,751	dracme greche
	190,579	scudi portoghesi		206,460	scudi portoghesi
	6,35599	franchi francesi		6,88566	franchi francesi
	5,79626	marchi finlandesi		6,27928	marchi finlandesi
	2,07550	fiorini olandesi		2,24846	fiorini olandesi
	0,781642	sterline irlandesi		0,846779	sterline irlandesi
1	898,01	lire italiane	2	056,18	lire italiane
	13,0188	scellini austriaci		14,1038	scellini austriaci
	158,844	pesete spagnole		172,081	pesete spagnole
	8,31198	corone svedesi		9,00465	corone svedesi
	0,778764	sterline britanniche		0,843661	sterline britanniche

REGOLAMENTO (CE) N. 2146/96 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 33,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	204	49,8
	999	49,8
0707 00 35	624	91,4
	999	91,4
0709 90 79	052	88,1
	999	88,1
0805 20 31	204	95,0
	999	95,0
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	61,7
	999	61,7
0805 30 40	052	71,4
	388	66,0
	524	52,6
	528	51,3
	600	61,3
	999	60,5
	0806 10 50	052
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	400	258,0
	999	181,3
	052	68,2
	060	52,9
0808 20 67	064	46,7
	400	80,1
	404	68,1
	999	63,2
	052	72,6
	064	80,8
	999	76,7

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».